REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE AI SENSI DELL'ART.43 L. 449/1997

Approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 9 del 29 ottobre 2026

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina: a) l'organizzazione e la gestione del servizio di mediazione interculturale prestato dall'ISRAL a favore di soggetti pubblici e privati; b) la rilevazione dei costi e dei proventi direttamente riferibili al servizio; c) la possibilità di destinare una quota dei proventi netti disponibili alla remunerazione accessoria del personale dipendente che abbia partecipato in modo effettivo e verificabile alla gestione delle mediazioni; d) le modalità di individuazione dei dipendenti coinvolti, di valutazione dell'apporto individuale e di liquidazione dei compensi.
2. Il servizio è organizzato nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia, tracciabilità, parità di trattamento e tutela della riservatezza degli utenti.
3. Il presente regolamento non costituisce, da solo, titolo diretto e automatico all'erogazione di compensi al personale. La liquidazione è subordinata al rispetto della legge, del CCNL applicabile, della contrattazione collettiva integrativa, degli strumenti di programmazione e degli stanziamenti di bilancio.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il regolamento si applica alle attività di coordinamento del servizio di mediazione interculturale svolte dall'ISRAL mediante proprio personale o mediante soggetti esterni incaricati secondo la normativa vigente.
2. Per mediazione interculturale si intende l'attività professionale finalizzata a favorire la comunicazione e la comprensione reciproca tra persone appartenenti a culture o comunità linguistiche diverse e i servizi pubblici, sociali, sanitari, scolastici, giudiziari o altri soggetti committenti.
3. Sono ricomprese nel servizio, a titolo esemplificativo: a) la mediazione linguistica e culturale; b) l'interpretariato di supporto ai servizi; c) l'accompagnamento comunicativo e culturale; d) la gestione organizzativa degli interventi; e) la programmazione, il coordinamento, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività; f) la formazione e il supporto tecnico connessi alla mediazione.
4. Le attività sono svolte sulla base di convenzioni, contratti, affidamenti, accordi o altri titoli giuridici validi stipulati con i committenti.

Art. 3 – Fonti e coordinamento con lo Statuto

1. Il servizio è svolto nel rispetto dello Statuto ISRAL, in particolare delle disposizioni che attribuiscono all'Istituto autonomia gestionale e finanziaria e che prevedono lo

svolgimento di attività, servizi e iniziative coerenti con le finalità culturali e sociali dell'ente.

2. Il presente regolamento è adottato nel rispetto: a) dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabile; b) degli artt. 2, 40, 45 e 45, comma 3-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; c) dell'art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove applicabile alla forma consortile dell'ISRAL; d) del CCNL Funzioni Locali vigente; e) della contrattazione collettiva integrativa dell'ISRAL; f) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e della normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Qualora la disposizione normativa richiamata al comma 2, lettera a), non costituisca titolo sufficiente per la specifica forma di incentivo prevista dal presente regolamento, l'erogazione resta subordinata all'individuazione di una diversa e idonea base normativa o contrattuale e alla previa disciplina in sede di contrattazione integrativa.
4. In caso di contrasto tra il presente regolamento e norme imperative, CCNL, contratto integrativo o vincoli finanziari, prevalgono questi ultimi e il regolamento si intende automaticamente adeguato.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 – Competenze degli organi

1. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze statutarie: a) approva gli indirizzi generali del servizio; b) approva il presente regolamento e le sue modifiche; c) aggiorna periodiche le tariffe e i compensi del servizio in base all'inflazione, seguendo le tabelle ISTAT.
2. Il Direttore: a) attua gli indirizzi e i programmi approvati dagli organi competenti; b) sottoscrive gli atti gestionali e i rapporti con i committenti nei limiti delle proprie attribuzioni; c) individua il responsabile operativo del servizio che, a sua volta: c2) autorizza e coordina le singole attività di mediazione; c3)accerta annualmente le attività effettivamente svolte dal personale; c4) propone la liquidazione dei compensi spettanti, previo completamento degli adempimenti contabili e contrattuali.

Art. 5 – Registro delle mediazioni

1. Per ogni intervento sono registrati almeno: a) il committente; b) il titolo giuridico dell'attività; c) la data, la durata e la modalità della mediazione; d) il mediatore o il personale coinvolto; e) il luogo o la piattaforma di svolgimento; f) i costi direttamente imputabili; g) gli eventuali documenti di rendicontazione richiesti dal committente.
2. Il registro può essere tenuto con modalità informatiche e deve consentire la tracciabilità delle modifiche e degli accessi.
3. I dati relativi agli utenti sono trattati esclusivamente nei limiti necessari alla gestione del servizio, alla rendicontazione e agli obblighi di legge, evitando l'inserimento nel registro di informazioni eccedenti o non necessarie.

CAPO III – GESTIONE ECONOMICA E QUOTA INCENTIVANTE

Art. 6 – Contabilità separata del servizio

1. Le entrate e le spese riferibili al servizio sono rilevate con contabilità di natura giuridico- amministrativa, finanziaria e autorizzatoria che permette di determinare il risultato economico.

2. Sono imputati al servizio, in quanto direttamente riferibili: a) i costi amministrativi direttamente connessi; b) gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.
3. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione: a) i compensi corrisposti a mediatori esterni; b) i costi di viaggio, trasferte, strumenti e piattaforme;

Art. 7 – Margine netto disponibile

1. Ai fini del presente regolamento, il margine netto disponibile è costituito dai corrispettivi effettivamente incassati dall'ISRAL per le mediazioni, al netto: a) dell'IVA e degli altri tributi eventualmente dovuti; b) dei costi diretti e indiretti imputabili al servizio; c) dei costi per mediatori esterni; d) degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali e assicurativi connessi.
2. Il margine è determinato con riferimento alle somme effettivamente incassate e non ai soli crediti fatturati o accertati.

Art. 8 – Quota destinabile al personale

1. Nel limite delle risorse disponibili e previa verifica del rispetto dei vincoli contrattuali e finanziari, una quota non superiore al 30 per cento del margine netto disponibile può essere destinata al finanziamento di compensi accessori per il personale dipendente che abbia partecipato alla gestione del servizio.
2. La quota del 30 per cento costituisce un limite massimo di destinazione e non un diritto automatico né una percentuale necessariamente erogabile.
3. La quota effettivamente destinata annualmente è determinata dal Direttore, sulla base del rendiconto del servizio, previa: a) verifica della disponibilità finanziaria; b) verifica della corretta imputazione dei costi; c) costituzione o integrazione delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa; d) definizione dei criteri in sede di contrattazione integrativa, nei limiti previsti dal CCNL.
4. Qualora le condizioni di cui al comma 3 non siano soddisfatte, la quota non può essere liquidata e resta destinata al bilancio dell'ISRAL o alle finalità previste dagli strumenti di programmazione.
5. La quota non può essere finanziata mediante risorse aventi destinazione vincolata incompatibile, né può determinare disavanzi, squilibri di bilancio o oneri non previsti nella programmazione.

Art. 9 – Natura del compenso

1. Il compenso ha natura di trattamento economico accessorio collegato all'effettivo contributo prestato al servizio e ai risultati conseguiti.
2. Il compenso non è fisso, continuativo o pensionabile e non costituisce base per future pretese, rinnovi o automatismi retributivi.
3. Il compenso è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla legge.

CAPO IV – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Art. 10 – Personale destinatario

1. Possono partecipare al riparto i dipendenti dell'ISRAL che abbiano svolto attività effettive e documentate di: a) mediazione interculturale; b) coordinamento dei mediatori; c) programmazione e organizzazione degli interventi; d) gestione dei rapporti con i committenti; e) rendicontazione e controllo delle prestazioni; f) gestione amministrativa e contabile direttamente riferita al servizio; g) monitoraggio della qualità e degli esiti.

2. Sono esclusi dal riparto i soggetti esterni, i collaboratori autonomi e i mediatori incaricati mediante contratto di servizio, ai quali si applicano esclusivamente i corrispettivi previsti dal rispettivo contratto.
3. Il personale assente per periodi non lavorati o che non abbia svolto attività documentata non partecipa al riparto per la parte corrispondente.

Art. 11 – Criteri di riparto

1. Il riparto non può avvenire in modo uniforme o automatico tra tutto il personale.
2. I criteri operativi e i relativi pesi sono definiti dalla contrattazione integrativa o, nei limiti consentiti dal CCNL, dal sistema di valutazione dell'ente.
3. In assenza della definizione dei criteri mediante l'atto negoziale richiesto, non si procede alla liquidazione dei compensi.

CAPO V – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Art. 12 – Costituzione delle risorse e contrattazione integrativa

1. La quota destinata al personale è costituita e imputata nel fondo delle risorse decentrate o nell'altro istituto previsto dal CCNL applicabile.
2. La destinazione e i criteri di riparto sono oggetto di contrattazione integrativa quando prevista dalla legge o dal CCNL.
3. La contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli di bilancio, i limiti finanziari e le materie delegate dal CCNL.

Art. 13 – Liquidazione

1. La liquidazione è disposta dal Direttore con determinazione.
2. La determinazione di liquidazione indica: a) l'importo complessivo del margine netto; b) la percentuale applicata, comunque non superiore al 30 per cento; c) l'importo destinato al personale; d) i criteri di riparto; e) gli importi individuali lordi; f) gli oneri a carico dell'ISRAL; g) le ritenute applicate; h) la copertura finanziaria.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Norma di salvaguardia

1. Il presente regolamento non può essere interpretato nel senso di introdurre trattamenti economici accessori non consentiti dalla legge, dal CCNL o dalla contrattazione integrativa.
2. La percentuale del 30 per cento è un limite regolamentare massimo di destinazione delle risorse e non deroga ai limiti finanziari o contrattuali applicabili.